



Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Ufficio Ecologia

Prot. N. 30000/15
Cat. 06 Cl. 09
GL/ag

ORDINANZA N. 365

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI ZANZARE

IL SINDACO

- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare West Nile Disease e Chikungunya;
- Considerato che di recente nel territorio della Provincia di Lodi si sono verificati casi di malattia di Chikungunya;
- Dato atto che per la prevenzione di queste malattie l'intervento principale è la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara agendo con la rimozione dei focolai larvali e di adulti alati;
- Considerata la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione del provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;
- Vista la nota dell'ASL di Lodi del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in data 06.07.15 prot. com.le n. 27164 (prot. ASL n. 19288/15) in merito ai provvedimenti di lotta alle zanzare, con proposta di emissione di ordinanza sindacale;
- Ritenuto di recepire tali disposizioni della Azienda Sanitaria Locale competente;
- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con un sistema di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.) di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti, pubblici o privati, compresi i terrazzi, balconi o lastrici solari di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere allo loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;



Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Ufficio Ecologia

3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie, e di altri rifiuti, e sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

AVVERTE

Alla violazione del divieto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00= a euro 500,00=, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a euro 50,00= secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Lombardia, sede di Milano, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 6, Ing. Giovanni Ligi;

DISPONE

Che i tecnici dell'ASL di Lodi e il Comando di Polizia Locale, ai quali il provvedimento viene inviato per conoscenza, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e l'invio all'U.R.P. comunale, all'Ufficio Redazione Informatica per la pubblicazione sul sito internet comunale e l'affissione.

Lodi, 24 LUG 2015



IL SINDACO
Simone Uggetti